

21566/17



21566/17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

società - amministratori e sindaci - responsabilità

Composta da

- Aniello NAPPI - Presidente -
- Maria Giovanna SAMBITO - Consigliere - R.G.N. 25965/2008
- Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. - R.G.N. 26738/2008
- Loredana NAZZICONE - Consigliere - R.G.N. 28580/2008
- Paolo FRAULINI - Consigliere - R.G.N. 29661/2008

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 1211/2017
Cron. 21566
UP - 17/05/2017

SENTENZA

I) sul ricorso iscritto al n. 25965/2008 R.G. proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (omissis);

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (omissis) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) con domicilio eletto in (omissis);

- controricorrente -

e

(omissis), rappresentato e difeso dagli Avv. (omissis) e (omissis) (omissis), con domicilio eletto in (omissis);

549
2017

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e
(omissis) , (omissis) e (omissis) , in
qualità di eredi di (omissis) , e l (omissis) , rappresentati e
difesi dagli Avv. (omissis) e (omissis) , con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo in (omissis) ;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e
(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) e dall'Avv.
Prof. (omissis) , con domicilio eletto presso lo studio del primo in (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e
(omissis)
(omissis) ;

- intimati -

II) sul ricorso iscritto al n. 26738/2008 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. (omissis)
(omissis) , con domicilio eletto in (omissis) ;

- ricorrente -

contro
FALLIMENTO DELLA (omissis) S.R.L., in persona del curatore p.t.
Avv. (omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)
, con domicilio eletto in (omissis) ;

- controricorrente -

(omissis) ; rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , con do-
micilio eletto in (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

- intimati -

III) sul ricorso iscritto al n. 28580/2008 R.G. proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) e dall'Avv.

Prof. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (omissis)

(omissis);

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (omissis) S.R.L., in persona del curatore p.t.

Avv. (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

, con domicilio eletto in (omissis);

- controricorrente -

e

(omissis) S.P.A. (già (omissis) S.p.a.), rap-

presentata da (omissis), in virtù di procura speciale per notaio (omissis)

(omissis) dell'8 novembre 2007, rep. n. (omissis), rappresentata e difesa

dall'Avv. (omissis), con domicilio eletto in I (omissis)

;

- controricorrente -

e

(omissis) S.P.A. (già (omissis) S.p.a.), rappresentata da

(omissis), in virtù di procura speciale, e (omissis)

(omissis) S.P.A. (già (omissis) S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t.

(omissis), rappresentate e difese dall'Avv. (omissis), con

domicilio eletto in (omissis);

- controricorrente -

e

(omissis)

(omissis)

(omissis);

- intimati -

IV) sul ricorso iscritto al n. 29661/2008 R.G. proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. (omissis)

(omissis) e (omissis) , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in (omissis) ;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (omissis) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , con domicilio eletto in (omissis) ;

- controricorrente -

e

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1664/08 depositata il 17 aprile 2008;

nonchè

V) sul ricorso iscritto al n. 1211/2017 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. (omissis) (omissis) , (omissis) e (omissis) e dall'Avv. (omissis) , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in (omissis) (omissis) ;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA (omissis) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. (omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , con domicilio eletto in (omissis) ;

- controricorrente -

e

(omissis) , (omissis) e (omissis) , in qualità di eredi di (omissis) , e (omissis) , rappresentati e difesi dagli Avv. (omissis) e (omissis) , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in (omissis) ;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. I (omissis) , con domicilio eletto in (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. I (omissis) (omissis) I, con domicilio eletto in I (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e

(omissis) , in qualità di erede di (omissis) (omissis) ,
(omissis) , (omissis) S.P.A., (omissis)
S.P.A., (omissis) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5783/16 depositata il 1° ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2017 dal Consigliere Guido Mercolino;

uditi gli Avv. (omissis)

(omissis) ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto la riunione dei ricorsi, opponendosi alle richieste dei difensori delle parti e concludendo per il rigetto del ricorso per revocazione proposto da (omissis) e dei ricorsi adesivi proposti da (omissis) , l'accoglimento dei primi sette motivi e del diciottesimo motivo del ricorso proposto da (omissis) , l'accoglimento del motivo A del ricorso proposto da (omissis) , l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto da (omissis) , l'accoglimento del primo motivo e del settimo e dell'ottavo punto del terzo motivo del ricorso proposto dallo (omissis) , l'accoglimento del motivo B del ricorso proposto da (omissis) , l'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso proposto da (omissis) e l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso propo-

sto da (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. Il curatore del fallimento della (omissis) S.r.l. convenne in giudizio (omissis) (omissis) , già amministratori della società fallita, nonché (omissis) (omissis) , già componenti del collegio sindacale, per sentirli dichiarare responsabili del dissesto della società, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda, affermò che i convenuti avevano violato gli obblighi inerenti alle rispettive cariche, avendo assecondato consapevolmente l'attività antieconomica della società, avendo consentito che le strategie aziendali fossero condizionate da (omissis) , titolare di parte del capitale sociale attraverso altre società, avendo violato i principi di veridicità, trasparenza e prudenza nella formazione dei bilanci, avendo omesso di procedere al recupero di crediti nei confronti di terzi, con conseguente lievitazione delle perdite sociali, avendo consentito ai soci di contribuire ad aumenti di capitale attraverso la compensazione con propri crediti, ed avendo ceduto a prezzo vile crediti vantati dalla società nei confronti di società collegate alle proprie controllanti o al (omissis) .

1.1. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. Il (omissis) ed il (omissis) eccepirono in subordine l'insussistenza del vincolo di solidarietà, chiedendo l'accertamento della quota di risarcimento a loro carico.

Su richiesta del (omissis) , fu autorizzata la chiamata in causa delle compagnie (omissis) S.p.a., (omissis) S.p.a., (omissis) S.p.a. e (omissis) S.p.a., in qualità di coassicuratrici della responsabilità professionale, nei confronti delle quali il convenuto propose domanda di manleva.

2. Il giudizio fu successivamente riunito a quello promosso dal curatore del fallimento nei confronti di (omissis) , ed avente ad oggetto l'accertamento dell'ingerenza spiegata da quest'ultimo nell'amministrazione della società fallita, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

3. Il Tribunale di Roma, previa separazione del giudizio promosso nei

confronti degli amministratori e dei sindaci da quello promosso nei confronti del (omissis), con sentenza dell'8 aprile 2003 rigettò la domanda proposta in via principale nei confronti dei primi, escludendo che la gestione relativa al periodo compreso tra il (omissis) 1992 e il 1(omissis), 1993 avesse arrecato danni al patrimonio sociale, ed accolse la domanda proposta in via subordinata, condannando i convenuti al risarcimento dei danni cagionati dalla perdita del contributo statale per l'editoria relativo all'anno 1990, dalla mancata riscossione dei crediti vantati verso la (omissis) S.r.l. nel corso degli esercizi 1990 e 1991 e dalle restituzioni ai soci eseguite nel corso dell'esercizio 1991; accolse infine la domanda di garanzia proposta dal (omissis), condannando l'](omissis) al pagamento della somma di Euro 526.786,03 e l'(omissis) e la (omissis) al pagamento della somma di Euro 511.292,33 in favore del Fallimento.

4. Le impugnazioni separatamente proposte dal curatore del fallimento, dal (omissis), dal (omissis), dal (omissis) dal (omissis), dallo (omissis), dal (omissis) (omissis), dai (omissis) dalla (omissis) S.p.a. (in qualità di avente causa dell'(omissis) S.p.a.), dalla (omissis) S.p.a. (già (omissis) (omissis) S.p.a., già (omissis) S.p.a.) e dall' (omissis) S.p.a. (già (omissis) S.p.a., in qualità di avente causa della (omissis) S.p.a.) sono state rigettate con sentenza del 17 aprile 2008, con cui la Corte d'appello di Roma ha altresì rigettato gli appelli incidentali proposti dai (omissis), dalla (omissis), dall' (omissis) e dalla (omissis).

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la novità della domanda subordinata, in quanto avanzata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando che gli addebiti mossi in detta sede costituivano una precisazione dei fatti genericamente esposti nell'atto di citazione, già puntualizzati in un ricorso cautelare proposto dal curatore nel corso del giudizio ed in sede di reclamo, ed osservando comunque che gli stessi non comportavano un mutamento della domanda, ma una semplice specificazione, con la conseguente esclusione della violazione del diritto di difesa.

In ordine alla responsabilità degli amministratori, ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta dal (omissis), rilevando che l'appello

da lui proposto non muoveva censure alle argomentazioni svolte al riguardo dalla sentenza di primo grado, e ritenendo generici e valutativi i capitoli di prova articolati dall'appellante per dimostrare la consapevolezza da parte dei creditori dell'insufficienza del patrimonio sociale.

La Corte ha poi escluso che le perdite subite dalla società fossero state integralmente ripianate dai soci, affermando che altrimenti il dissesto non si sarebbe verificato, e confermando invece che la perdita del contributo statale era stata determinata dalla mancata certificazione del bilancio a causa delle irregolarità riscontrate; premesso infatti che non era stata censurata la legittimità del rifiuto della certificazione, ha rilevato che l'erogazione del contributo era subordinata al mero accertamento dei presupposti di legge; ha aggiunto che l'asserita possibilità di esercitare ancora il diritto al contributo si poneva in contrasto con la mancata sanatoria del bilancio e con la cessione del relativo credito alla (omissis), avvenuta due anni prima della dichiarazione di fallimento e non seguita dall'estinzione del debito nei confronti della Banca, in quanto effettuata *pro solvendo*. Quanto alla restituzione dei finanziamenti dei soci, ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza che la stessa fosse stata seguita a breve distanza di tempo da ulteriori versamenti, non essendone stata dimostrata la causale, sia la riferibilità della relativa deliberazione alle funzioni delegate dal presidente del consiglio di amministrazione, non essendo delegabile la redazione del bilancio, e gravando pur sempre sugli amministratori deleganti un obbligo di vigilanza. Relativamente alla mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della (omissis), richiamato l'accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui il ritardo ne aveva determinato l'irrecuperabilità, per effetto della dichiarazione di fallimento della debitrice, la Corte ha escluso che tale condotta fosse giustificata dall'intento di evitare la rottura dei rapporti con il cliente, rilevando che la posizione di preminenza di quest'ultimo, la sua floridezza economica e la sua appartenenza al medesimo gruppo d'impresa erano prive di significato alla luce della sua inadempienza, e ritenendo non provato che la (omissis) avesse condizionato la continuazione dei rapporti ad una dilazione dei pagamenti. Preciso che l'andamento del rapporto con tale società trovava spiegazione nella circostanza che, all'interno del gruppo

d'impresa, l'attività svolta dalla società fallita fungeva da volano per quella delle altre, compresa la (omissis), ha ritenuto non provato il nesso causale tra le dilazioni dei pagamenti e i versamenti effettuati dall'azionista di maggioranza della (omissis), reputando altresì irrilevanti la riferibilità dei debiti a periodi diversi da quello in cui il (omissis) aveva rivestito la carica di amministratore, avuto riguardo al potere d'intervento e controllo gravante sull'appellante, e l'inerzia dimostrata al riguardo dal curatore, in quanto ben prima del fallimento la società aveva preso atto dell'impossibilità d'incassare i crediti in questione ed aveva depositato bilanci caratterizzati da un costante incremento del passivo. Parimenti ininfluyente la Corte ha ritenuto la circostanza che il (omissis), dimessosi dalla carica di amministratore il 19 settembre 1990, fosse stato nuovamente nominato a sua insaputa il 27 febbraio 1992, osservando che *medio tempore* egli aveva potuto seguire le vicende della società, avendo operato come consulente esterno, e precisando che l'accettazione tardiva del nuovo incarico valeva a tutti gli effetti come ratifica della nomina. Rilevato infine che l'operato degli amministratori aveva già condotto in precedenza alla convocazione di una serie di assemblee per deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità, superato poi dall'uscita del socio di minoranza dalla società, ha precisato che la gravità della situazione della società era dimostrata anche dall'avvenuto conferimento al (omissis) di un mandato per la cessione dell'azienda o di parte della stessa, anch'esso superato per effetto della ricostituzione del capitale sociale, peraltro attuata mediante compensazione dei crediti vantati dai soci per finanziamenti.

In ordine alla responsabilità del collegio sindacale, premesso che esso era perfettamente in grado di valutare la debolezza strutturale della società, il progressivo incremento del passivo e l'illegittimità delle scritturazioni di bilancio, essendo rimasto in carica per l'intero periodo di attività della società, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che i soci fossero le altre società del medesimo gruppo, osservando che la funzione di controllo e stimolo spettante ai sindaci è prevista a tutela non solo dei soci, ma anche della società e dei terzi. Ha richiamato le considerazioni già svolte in ordine al danno derivante dalla gestione degli amministratori, affermando in partico-

lare che il collegio sindacale non poteva ignorare le restituzioni dei finanziamenti ai soci, risultanti dalle appostazioni di bilancio, e che i rilievi sollevati dai sindaci in ordine alla mancata riscossione dei crediti erano risultati del tutto ininfluenti ai fini del recupero nei confronti della (omissis). Preciso inoltre che l'apporto causale del collegio sindacale alla produzione dei danni emergeva dalla copertura offerta all'opera degli amministratori, ha ritenuto corretto anche il riconoscimento del danno da lucro cessante, osservando che la tempestiva disponibilità delle somme liquidate a titolo di risarcimento ne avrebbe consentito l'impiego da parte della società nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

In ordine alla posizione delle compagnie assicuratrici, la Corte ha escluso innanzitutto la configurabilità di una *mala gestio* della lite, in quanto genericamente dedotta, osservando inoltre che la messa a disposizione del massimale di polizza era resa inopportuna dalla complessità della materia e dalla necessità di valutare la condotta degli amministratori. Ha confermato poi l'operatività della polizza di assicurazione, rilevando che la stessa estendeva espressamente la copertura assicurativa alla violazione colposa dei doveri degli amministratori, dichiarando insufficienti, ai fini della natura dolosa dei fatti addebitati, la mera coscienza e volontà della condotta, in quanto requisiti di riferibilità dell'agire, e ritenendo invece necessaria la volontà dell'effetto nocivo, in quanto idonea a determinare il venir meno del rischio assicurato o a tradursi in violazione delle norme di legge e pattizie riguardanti la corretta rappresentazione del rischio. Ha escluso inoltre che l'operatività della polizza fosse impedita dalla mancata dichiarazione, al momento della stipulazione, di fatti idonei a determinare la responsabilità, osservando che le condizioni generali estendevano la copertura assicurativa anche a condotte pregresse, e ritenendo che, in quanto predisposta dall'assicuratore, tale clausola dovesse essere interpretata nel senso più favorevole all'assicurato. Premesso infine che la (omissis) non era stata condannata a pagare alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria, ha affermato che il limite della somma assicurata non era operante in caso di mancato pagamento della somma dovuta, costituendo gl'interessi di mora il risarcimento del danno determinato dal ritardo. Ha ritenuto corretta la con-

danna diretta delle compagnie al pagamento in favore del fallimento, richiamando l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., applicabile anche in mancanza dell'azione diretta.

5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il (omissis), per venti motivi, lo (omissis), per cinque motivi, il (omissis), per tre motivi, e il (omissis) per cinque motivi. Hanno resistito con controricorsi il curatore del fallimento, il (omissis), il (omissis), il (omissis), il (omissis), l' (omissis), l' (omissis), l' (omissis) S.p.a., la (omissis). Hanno proposto ricorsi incidentali il (omissis) per tre motivi, il (omissis) per cinque motivi, il (omissis) per un motivo, e i (omissis) per sei motivi, ai quali il curatore ha resistito con controricorsi.

6. La medesima sentenza è stata impugnata anche per revocazione, rigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 1° ottobre 2016.

Premesso che i vizi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ. devono avere carattere palese, in considerazione della natura eccezionale della revocazione, e precisato che l'errore di fatto rilevante ai fini di tale mezzo d'impugnazione è quello avente portata decisiva, cioè tale da costituire motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata, la Corte ha escluso che il vizio in questione possa consistere nella falsa presupposizione dell'esistenza di un giudicato, in quanto quest'ultimo partecipa della natura dei comandi giuridici, aggiungendo che la revocazione è ammissibile soltanto in caso di violazione del giudicato esterno, e sempre che la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Ciò posto, ha rilevato che l'esclusione dei ripianamenti delle perdite compiuti dai soci e l'affermazione dell'anteriorità del dissesto della società rispetto alle dimissioni del (omissis) non erano configurabili come falsa percezione delle risultanze processuali, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza, aggiungendo che le stesse non costituivano il motivo unico e condizionante della decisione adottata, la quale rappresentava invece il risultato di un percorso argomentativo complesso. Ha aggiunto che la violazione del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte riguardante il nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e dei sindaci ed il dissesto

della società, non era riconducibile all'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di un giudicato non formatosi in un separato giudizio.

7. Avverso quest'ultima sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Ha resistito con controricorso il curatore del fallimento. Hanno proposto ricorsi incidentali adesivi per due motivi il (omissis), e lo (omissis) e per un motivo (omissis), nonché (omissis), (omissis) ed (omissis), in qualità di eredi di (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti avverso la sentenza del 17 aprile 2008, in quanto aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento, nonché, in applicazione analogica della predetta disposizione, la riunione degli stessi ricorsi a quello proposto avverso la sentenza del 1° ottobre 2016, avendo quest'ultimo ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento diverso, ma strettamente connesso a quello precedente, e potendo risultare determinante, ai fini della decisione sui ricorsi riguardanti la sentenza di appello, quella sul ricorso proposto avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, il quale deve essere pertanto esaminato con precedenza rispetto agli altri (cfr. Cass., Sez. V, 5/08/2016, n. 16435; 17/03/2010, n. 6456; Cass., Sez. II, 20/03/2009, n. 6878).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali denunciano, in riferimento alla sentenza emessa il 1° ottobre 2016, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., affermando che, nel subordinare la revocazione della sentenza di appello alla configurabilità del fatto erroneamente supposto o escluso come unico elemento condizionante la decisione adottata, la Corte d'appello ha introdotto un requisito non prescritto dalla legge; quest'ultima, richiedendo soltanto che il fatto sia decisivo, impone infatti di accertare, attraverso un ragionamento di tipo controfattuale, soltanto se in mancanza dell'errore la decisione avrebbe potuto essere diversa.

2.1. Il motivo è infondato.

Ai fini del rigetto dell'istanza di revocazione, la sentenza impugnata si è

infatti attenuata correttamente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'errore di fatto idoneo a legittimare la proposizione di tale mezzo d'impugnazione non soltanto dev'essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, cioè costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. lav., 14/11/2014, n. 24334; Cass., Sez. II, 18/02/2009, n. 3935; Cass., Sez. I, 29/11/2006, n. 25376). Nel ritenere insussistente il predetto vizio, la Corte di merito non si è limitata ad escludere che le circostanze addotte dalla ricorrente rappresentassero «un elemento decisivo ed unico condizionante la decisione adottata», ma ha precisato che le stesse non costituivano neppure il risultato di una falsa percezione della realtà processuale, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, dal momento che la decisione impugnata era stata «il frutto di un percorso argomentativo complesso», nell'ambito del quale le predette circostanze avevano formato oggetto di «un ulteriore apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali». In quanto di per sé idonea ad escludere la configurabilità di un errore di fatto, quest'ultima affermazione, rimasta incensurata in questa sede, deve considerarsi sufficiente a sorreggere il rigetto dell'istanza di revocazione, indipendentemente dalla portata decisiva delle circostanze addotte, la cui esclusione, peraltro, implicando a sua volta una valutazione d'inidoneità dell'errore ad influenzare la decisione, costituisce proprio il risultato di quel giudizio controfattuale di cui il ricorrente lamenta l'omissione.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la revocazione soltanto in caso di violazione del giudicato esterno. Premesso infatti che quest'ultimo, al pari del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio, sostengono che escludere la deducibilità della relativa violazione con l'istanza di revocazione si tradurrebbe in una sostanziale abrogazione della predetta disposizione, e ciò indipendentemente dalla non imputabilità dell'erro-

re al giudice, la quale non costituisce presupposto indispensabile per la proposizione della revocazione ordinaria. La proponibilità di quest'ultima non si pone d'altronde in contrasto con la rilevabilità d'ufficio del giudicato anche in sede di legittimità, essendo il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se la sentenza impugnata abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

3.1. Il motivo è infondato.

L'esclusione della proponibilità dell'istanza di revocazione in caso di violazione del giudicato interno si pone infatti in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione della sentenza ove la stessa risulti contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, si riferisce esclusivamente al caso in cui la precedente sentenza sia stata pronunciata in un giudizio separato, e sempre che con la sentenza da revocare il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno; quando invece, come nel caso in esame, il contrasto con un precedente giudicato si riferisce ad una sentenza pronunciata nell'ambito dello stesso giudizio, il rimedio contro la violazione del giudicato interno è quello del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, 3/11/2016, n. 22177; Cass., Sez. II, 8/01/2014, n. 155; Cass., Sez. I, 10/02/1999, n. 1114). Non risulta pertinente, al riguardo, l'obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'esclusione della deducibilità del giudicato interno in sede di revocazione comporterebbe la sostanziale abrogazione dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., non più applicabile neppure al giudicato esterno, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, che ne ha affermato l'equiparazione a quello interno, sotto il profilo della rilevabilità d'ufficio: l'ampliamento della possibilità di far valere il giudicato esterno, derivante da tale orientamento, non comporta infatti alcun pregiudizio per il diritto di difesa della parte interessata alla deduzione del giudicato interno, la cui rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (a meno che sulla relativa eccezione non sia intervenuta una precedente pronuncia, non impugnata), pacificamente riconosciuta in dottrina ed in giurisprudenza, non ne risulta in alcun modo smentita.

4. Passando quindi alla trattazione delle impugnazioni proposte avverso

la sentenza emessa il 17 aprile 2008, si osserva che, con il primo motivo del suo ricorso, il ^(omissis) denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 163, 183, 189 e 190 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda proposta in via subordinata dal curatore del fallimento. Premesso che nell'atto di citazione in primo grado il curatore aveva chiesto l'accertamento della dipendenza del dissesto della società dalla violazione dei doveri e degli obblighi posti a carico degli amministratori e dei sindaci, con la condanna degli stessi al pagamento della somma di Lire 31.000.000.000 o di quella necessaria per l'integrale soddisfacimento dei creditori, rileva che in sede di precisazione delle conclusioni era stata avanzata, in via subordinata, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di determinate somme di denaro, a titolo di risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale da singole e specifiche violazioni degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto sociale; tale domanda era stata successivamente specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate dal curatore. Nell'escluderne la novità, la Corte d'appello si è limitata a verificare se i fatti posti a fondamento della stessa fossero stati precedentemente introdotti nel dibattito processuale, senza porre a confronto il *petitum* e la *causa petendi* della domanda originaria con quelli della domanda proposta successivamente.

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, per aver pronunciato nel merito di una domanda tardivamente proposta, ribadendo che la domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni doveva considerarsi nuova rispetto a quella proposta con atto di citazione, essendo caratterizzata da un *petitum* e una *causa petendi* diversi, in quanto fondata su fatti costitutivi nuovi ed avente ad oggetto voci di danno non indicate precedentemente.

4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevando che, nell'escludere la novità della domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni, la sentenza impugnata non ne ha spiegato le ragioni, avendo omesso di porre a confronto il *petitum* e la *causa petendi* della stessa con quelli della domanda originaria. La Corte d'appello è incorsa